



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

PROC. n. 2387/2021 R.G.V.G.

Il Giudice designato (con provvedimento presidenziale del 12.11.2021);

letto il ricorso depositato il 3.11.2021, con cui FICELE MICHELE BRUNO PASQUALE ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio, ai sensi dell'art.14 ter della legge 3 del 2012;

letta la allegata relazione dell'avv. Silvia Piazzolla (professionista nominato quale Gestore della Crisi dal Presidente del Tribunale, ex art. 15, co,9, l.3/2012);

rilevata la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risiede in Molfetta;

ritenuto che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art.14 ter legge 3 del 2012): - il debitore è infatti sovraindebitato, non è fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012; - ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale - non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, il tutto come è dato desumere dalla detta relazione dell'avv. Silvia Piazzolla;

considerato, in particolare:

che la facoltà del debitore di richiedere la liquidazione concorsuale dei propri beni in alternativa all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (o al piano del consumatore, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi) è accordata dalla L. n. 3 del 2012 su base pienamente concorsuale. Le corrispondenti norme (art. 14-ter e seg. Legge citata) mutuano non solo lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ma anche la struttura procedimentale, che postula un decreto di apertura, una fase di definizione della consistenza dell'attivo, un sub-procedimento di accertamento del passivo, una fase di liquidazione, un sub-procedimento di esdebitazione. Unica mancante è la disciplina della ripartizione dell'attivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17836);

che è ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni, ai sensi dell'art. 14-ter e ss. della legge n. 3 del 2012, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili, quantunque ciò appaia un'antinomia giuridica. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it);



che, in sostanza, non rappresenta motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile (come nel caso di specie), ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it);

che, pertanto, possa essere aperta la procedura di liquidazione chiesta da FICELE MICHELE BRUNO PASQUALE, senza peraltro la necessità di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art.14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

considerato, inoltre:

quanto alla richiesta dell'istante di sospensione del procedimento esecutivo n. 743/2021 RGES pendente dinanzi a questo Tribunale (pignoramento presso terzi), va detto che, ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, lett. b), il giudice, con il decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione già: *“dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”* (pur con la dovuta precisazione che, come rilevato in dottrina, non citabile per il divieto di cui all'art.118-disp. att. c.p.c., il riferimento al decreto di omologazione della procedura di liquidazione del patrimonio, rinvenibile all'interno dell'art. 14 quinquies, 2° comma, lett. b), L. n. 3/2012, debba inequivocabilmente considerarsi quale refuso o errore del legislatore, essendo evidente come un siffatto provvedimento non possa trovare alcuno spazio in una procedura di natura liquidatoria – in cui, ovviamente, non vi è alcun accordo che necessiti di essere giudizialmente omologato – la quale vede già, al suo interno, oltre a un decreto di apertura, anche un provvedimento di chiusura della stessa, ex art. 14 novies, 5° comma): rappresenterebbe infatti un unicum nell'ordinamento la convivenza, nell'ambito di una medesima procedura, di un decreto di omologa e di un decreto di chiusura);

che, in altri termini, non vi è luogo a provvedere sul punto, posto che in caso di liquidazione dei beni il legislatore ha previsto una inibitoria generale per le procedure esecutive (e cautelari);

che, quanto all'ulteriore istanza volta ad ottenere che fosse ordinata la sospensione, ad opera di Inarcassa, con sede in Roma, Via Salaria n.229, della cessione del quinto della pensione, pari ad euro 299,00, disposta da Findomestic Banca s.p.a, si ritiene condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui *“Attesa la natura concorsuale delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012, appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. Il principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 L. fall. opera quindi anche nella procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter L. 3/2012”* (cfr. Trib. Verona, 18 dicembre 2020, in www.dirittodellacrisi.it; cfr. anche Trib. Brescia, 15.3.2019, in www.ilcaso.it.)

che, in altri termini, è meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia



Accoglimento istanza e nomina professionista del 29/12/2021

RG n. 2387/2021

del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari (cfr. Trib. Parma 28 febbraio 2021, in www.ilcaso.it);

considerato:

infine, che nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012, la norma di cui all'art. 14-quinques, comma 2, lett. a), non prevede alcuna incompatibilità tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore; invero detta norma prevede quale ipotesi di incompatibilità quelle previste dall'art. 28 l. fall., tra cui il divieto di compimento di atti di gestione durante lo stato di dissesto e l'esistenza di un conflitto di interessi (art. 28, comma 2, l. fall.), ipotesi che non ricorrono quanto alla figura dell'OCC, in quanto soggetto terzo nominato dal giudice, che procede al deposito dell'accordo, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione;

che, dunque, anche per ragioni di economicità della procedura, risulta accoglibile la richiesta del ricorrente di nominare quale liquidatore l'avv. Silvia Piazzolla, già nominata gestore della Crisi;

Dichiara

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012;

Nomina

Liquidatore l'avv. Silvia Piazzolla (in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n.267/1942), con studio in Bisceglie, Via s. Andrea n.56, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012), autorizzandola ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

Dispone

Che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012 (che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

Dispone

La trascrizione del decreto a cura del liquidatore su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del ricorrente che quest'ultimo dovesse acquisire nel quadriennio;



Ordina

Al ricorrente la consegna o il rilascio dei beni immobili di eventuale sua (in caso di acquisto, *medio tempore*) proprietà, salva eventuale autorizzazione, qualora ne faccia richiesta, all'utilizzo di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

Dichiara

esclusi dalla liquidazione: - eventuali redditi del ricorrente nei limiti di quanto occorra al mantenimento, che si determina in €.758,00 mensili, salve successive variazioni; - i mobili che arredano l'abitazione (ove il ricorrente acquisisca nel quadriennio un immobile, adibito ad abitazione, di sua proprietà), nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 c.p.c.

Dichiara

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento.

Dà atto

che, per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal momento in cui avverrà la comunicazione del presente provvedimento da parte del liquidatore, dovrà cessare la trattenuta mensile del quinto della pensione (in favore di Findomestic Banca s.p.a. da parte della Inarcassa), dovendo i relativi importi andare ad integrare la provvista a disposizione del liquidatore per il soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto 1) al Liquidatore nominato, avv. Silvia Piazzolla, con studio in Bisceglie, Via s. Andrea n.56; 2) al ricorrente, nonché per la pubblicazione della domanda del 12.11.2021 e del presente decreto sul sito internet di questo Tribunale.

Trani, 29.12.2021

Il Giudice designato

dott. Giuseppe Gustavo Infantini



STUDIO LEGALE**AVVOCATO CLAUDIA SASSO**

Corso Umberto I n. 19 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. 0803971801 - 342/8395087

avv.claudia.sasso@gmail.com

claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI TRANI**Composizione della crisi da sovraindebitamento L. n. 3/2021****Debitore: Arch. Michele Bruno Pasquale Ficele****Gestore della Crisi: Avv. Silvia Piazzolla****ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI EX****ART. 14 TER L. N. 3/2012**

Per l'arch. Michele Bruno Pasquale Ficele, nato a Molfetta il 18.5.1955 ed ivi residente al Viale Pio XI n. 19 (C.F. FCLMHL55E18F284D), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Sasso (C.F. SSSCLD88R45L109F – PEC: claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it – FAX: 080.3976385) giusta procura in calce all'istanza per la nomina del professionista ex art. 15, co. 9, L. n. 3/2021 depositata il 7.4.2021, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Molfetta al Corso Umberto I n. 19

PREMESSO CHE

- con istanza per la nomina del professionista ex art. 15, co. 9, L. n. 3/2021 depositata il 7.4.2021 (n. 808/2021 R.G. V.G.), l'arch. Ficele ha chiesto all'On.le Tribunale di Trani la nomina di un gestore per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge n. 3/2021 agli O.C.C., al fine di accedere alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter della citata Legge;
- con decreto del 27.4.2021, l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Trani, Dott. de Luce, ha nominato, quale Gestore della Crisi, l'Avv. Silvia Piazzolla con studio in Bisceglie alla Via Sant'Andrea n. 56 (all.to 2), la quale ha accettato l'incarico conferitole con dichiarazione del 12.5.2021 (all.to 3);
- l'arch. Ficele versa in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 L. n. 3/2012, ovvero si trova, per quanto qui di seguito verrà esposto, in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- l'arch. Ficele non è fallibile, è un professionista e, quindi, non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della L. n. 3/2012;



STUDIO LEGALE**AVVOCATO CLAUDIA SASSO**

Corso Umberto I n. 19 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. 0803971801 - 342/8395087

avv.claudia.sasso@gmail.com

claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it

- l'esponente non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla L. n. 3/2012 nei precedenti cinque anni né ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis, L. n. 3/2012 (all.to 32).

Tanto premesso, onde consentire un opportuno esame del caso de quo, s'intende portare a conoscenza dell'On.le Tribunale adito i seguenti aspetti:

1. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause che hanno generato la condizione di sovraindebitamento incolpevole in cui versa il debitore sono state impreviste ed imprevedibili e risiedono, innanzitutto, nella crisi economica che ha avuto un forte impatto sulla categoria degli architetti sin dall'anno 2015.

Le ragioni che hanno portato al drastico deterioramento del terziario avanzato sono state molteplici, a cominciare dalla contrazione dei consumi interni, per passare all'indebitamento sia da parte dei privati sia da parte delle pubbliche amministrazioni, che ha determinato un crollo degli investimenti per la progettazione pari al 71% dal 2006 al 2015.

Il comparto dei servizi di ingegneria ed architettura, già in una condizione di forte debolezza, è stato ulteriormente schiacciato dalla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19.

L'attività professionale svolta dall'arch. Ficele, nel corso degli ultimi anni, ha risentito negativamente della ridetta crisi economica, subendo un drastico calo del fatturato. Significativo è, difatti, il decremento del suo reddito professionale rispetto a quello percepito dall'attività professionale svolta negli anni addietro.

Il reddito complessivo netto del debitore ammonta ad € 5.089,00 per il periodo d'imposta 2017 (all.to 4), € 11.084,00 per il periodo d'imposta 2018 (all.to 5), € 19.307,00 per il periodo d'imposta 2019 (all.to 6) ed € 25.549,00 per il periodo d'imposta 2020 (all.to 7).

Con riguardo ai periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, si fa presente che, nell'anno 2018, l'arch. Ficele ha maturato i requisiti pensionistici. Pertanto, per il periodo d'imposta 2018, il reddito complessivo netto di € 11.084,00 si compone dal reddito netto da pensione di € 11.729,00 e dal reddito netto da attività professionale in perdita di € 645,00; per il periodo d'imposta 2019, il reddito complessivo netto di € 19.307,00 si compone del reddito netto da pensione di € 19.798,00 e del reddito netto da attività professionale in perdita di € 491,00; per il periodo d'imposta 2020, il



STUDIO LEGALE**AVVOCATO CLAUDIA SASSO**

Corso Umberto I n. 19 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. 0803971801 - 342/8395087

avv.claudia.sasso@gmail.com

claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it

reddito complessivo netto di € 25.549,00 si compone del reddito netto da pensione di € 19.890,00 e del reddito netto da attività professionale di € 5.659,00 (all.to 8).

Quindi, se dal reddito complessivo netto relativo al periodo d'imposta 2020 pari ad € 25.549,00 si detrae la somma pari ad € 19.890,00 percepita a titolo di reddito da pensione, il reddito netto rinveniente dall'attività professionale di architetto è pari soltanto ad € 5.659,00.

La contrazione della disponibilità economica dell'arch. Ficele è stata aggravata drasticamente dalle pronunce di condanna emesse nell'ambito di due procedimenti giudiziari, l'uno dinanzi al Tribunale di Trani nell'ambito del quale l'esponente è stato citato in giudizio e l'altro tenutosi dinanzi alla Corte di Appello di Bari, che hanno determinato uno stato di insolvenza irreversibile da parte dell'arch. Ficele il quale non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Con sentenza n. 1805/2019, pubblicata il 26.7.2019 (n. 18098/2006 R.G.), il Tribunale di Trani ha parzialmente accolto la domanda formulata dal Comune di Molfetta nei confronti dell'Arch. Ficele, quale progettista e direttore dei lavori del nuovo Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, condannandolo al pagamento della somma pari ad € 83.006,67, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento danni nonché della somma pari ad € 4.476,00 a titolo di spese legali in favore del Comune di Molfetta, oltre ad € 1.500,00 per le borsuali e rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge e spese di CTU (quest'ultime già pagate dal debitore) (all.to 11).

Con sentenza n. 2109/2020, pubblicata il 10.12.2020 (n. 264/2014 R.G.), la Corte di Appello di Bari ha rigettato l'appello proposto dall'arch. Ficele nei confronti del Comune di Molfetta, condannandolo a rimborsare al Comune appellato le spese legali liquidate in € 10.023,00, oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori nonché ai terzi chiamati le spese legali liquidate in € 12.000,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori (all.to 12).

Questa lunga ed estenuante vertenza giudiziaria, durata per ben 15 anni, ha leso l'onore, la reputazione e la carriera professionale dell'arch. Ficele, determinando, rispetto al passato, una riduzione progressiva degli incarichi conferiti dai privati, con conseguente calo del fatturato.

Si fa presente che, nonostante la drastica contrazione della disponibilità economica del debitore, determinata sia dalla ridetta crisi economica sia dallo stato di



STUDIO LEGALE
AVVOCATO CLAUDIA SASSO
Corso Umberto I n. 19 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. 0803971801 - 342/8395087
avv.claudia.sasso@gmail.com
claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it

sovraindebitamento in cui versa, il medesimo ha sempre provveduto al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti ad Inarcassa; piuttosto, egli ha ridotto il suo tenore di vita onde poter adempiere regolarmente al versamento delle imposte dovute.

Alla luce di una preliminare disamina dell'esposizione debitoria dell'arch. Ficele (che sarà oggetto di specifica trattazione al sub. 2b della presente istanza), si palesa uno stato di sovraindebitamento incolpevole del debitore, caratterizzato da un netto squilibrio tra la massa debitoria ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da renderne impossibile la definizione con i mezzi ordinari.

2. RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO

2a. ATTIVO

Il patrimonio dell'arch. Ficele è costituito dalla pensione erogata da Inarcassa a partire dall'anno 2018 e dalla minima attività autonoma professionale svolta in qualità di architetto.

Negli ultimi anni, la componente reddituale professionale del debitore ha subito una drastica contrazione rispetto a quella percepita, negli anni precedenti, dall'attività autonoma precedentemente svolta:

- reddito complessivo netto periodo d'imposta 2017 (Modello Unico 2018 Persone Fisiche) → € 5.089,00
- reddito complessivo netto periodo d'imposta 2018 (Modello Unico 2019 Persone Fisiche) → € 11.084,00
- reddito complessivo netto periodo d'imposta 2019 (Modello Unico 2020 Persone Fisiche) → € 19.307,00
- reddito complessivo netto periodo d'imposta 2020 (Modello Unico 2021 Persone Fisiche) → € 25.549,00

Si ribadisce che, dall'anno 2018, in concomitanza con il raggiungimento dei requisiti pensionistici, il debitore ha un reddito leggermente più alto dovuto ai ratei pensionistici riscossi.

Come si evince dal Modello Unico 2021 Persone Fisiche (periodo d'imposta 2020), l'arch. Ficele ha accumulato un reddito complessivo netto pari ad € 25.549,00, di cui € 5.659,00 per attività professionale ed € 19.890,00 a titolo di reddito da pensione.

Posto che, con la presente istanza, l'arch. Ficele intende attivare la procedura di sovraindebitamento, il patrimonio attivo dello stesso dovrà essere considerato includendo anche le somme oggetto della cessione del quinto disposta in favore di



STUDIO LEGALE**AVVOCATO CLAUDIA SASSO**

Corso Umberto I n. 19 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. 0803971801 - 342/8395087

avv.claudia.sasso@gmail.com

claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it

Findomestic Banca S.p.a. pari ad € 299,00 mensili (all.to 10) nonché della trattenuta di € 159,77 disposta per il pignoramento presso terzi proc. n. 743/2021 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Trani, Giudice Dott. Caradonna con prossima udienza prevista per il 18.5.2022 (all.to 29). Pertanto, il rateo mensile della pensione del debitore (all.to 9), da considerarsi ai fini della procedura di sovraindebitamento, è quello complessivo pari ad € 1.489,29 (€ 1.030,52 + € 299,00 + € 159,77).

Per quanto attiene il reddito da attività professionale, risulta probabile che, negli anni avvenire, considerata la forte crisi del settore e la mancanza, allo stato attuale, di incarichi professionali affidatigli, il reddito pensionistico potrebbe essere l'unica voce attiva certa da valutare ai fini del calcolo delle possibilità economiche dell'istante da mettere a servizio del piano di liquidazione.

Il debitore, difatti, non è proprietario né di beni immobili né di beni mobili registrati (all.to 13).

Chiaramente agli importi sopra indicati, dovranno essere detratte le spese fisse sopportate dall'arch. Ficele, che riguardano prevalentemente il contratto di locazione dell'immobile sito in Molfetta al Viale Pio XI n. 19 ove il debitore, con grande difficoltà, tenta di portare avanti la sua attività professionale ed in cui ha stabilito la propria dimora, considerata la separazione di fatto in corso con la moglie, sig.ra Antonella Renata Capurso (all.to 14).

Nello specifico, le spese relative alla locazione del richiamato immobile ammontano ad € 4.440,00 annui (€ 370,00 mensili) (all.to 15); gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica sono pari ad € 500,00 annuali (all.to 16) mentre i costi fissi per acqua e condominio sono pari ad € 650,00 annuali (all.to 17). A tali costi vanno aggiunti quelli del noleggio della fotocopiatrice di studio pari ad € 600,00 annui (€ 480,00+Iva) (all.to 18), quelli della polizza assicurativa professionale pari ad € 390,00 annui (all.to 19) e, infine, quelli relativi ai contributi previdenziali versati ad Incarcassa per complessivi € 3.800,00 annui (all.to 20). Ne consegue che il totale delle spese fisse sostenute dal debitore è pari a circa € 10.380,00 annui.

Quanto detto porta, quindi, a considerare, alla luce del Modello Unico 2021, un attivo netto patrimoniale annuo di € 25.549,00 (€ 19.890,00 reddito da pensione + € 5.659,00 reddito da lavoro autonomo) a cui andranno sottratte, onde ricavare il netto disponibile annuale, le spese fisse annuali pari ad € 10.380,00.



STUDIO LEGALE
AVVOCATO CLAUDIA SASSO
Corso Umberto I n. 19 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. 0803971801 - 342/8395087
avv.claudia.sasso@gmail.com
claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it

Sulla scorta di tali valutazioni, dovrà, pertanto, considerarsi un netto disponibile annuale di € 15.169,00.

Non vi è dubbio che a detto importo dovrà essere ulteriormente detratta la somma minima annuale necessaria per condurre un tenore di vita minimale e dignitoso determinata in € 9.100,00 annui. Tale somma è comprensiva del contributo al mantenimento (€ 200,00 mensili) che l'arch. Ficele versa nei confronti del figlio Augusto Maria Ficele, maggiorenne non economicamente autosufficiente, che vive unitamente alla madre in Molfetta alla Via Felice Cavallotti n. 29.

Sulla scorta di quanto esposto, appare evidente che l'ATTIVO DISPONIBILE ANNUO dell'arch. Ficele, che potrà essere messo a servizio del piano di liquidazione, non potrà essere superiore ad € 6.069,00 (€ 500,00 circa mensili).

2b. IL PASSIVO

Per quanto attiene i debiti contratti dell'arch. Ficele è necessario distinguere quelli di natura privilegiata da quelli di carattere chirografario.

L'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ammonta ad € 3.114,00 al privilegio a titolo di imposta di registro per atti giudiziari (all.to 21), € 268,75 al privilegio a titolo di imposta di registro per atti giudiziari (all.to 22), € 4.276,49 al privilegio a titolo di imposta per il modello Unico 2016 Persone Fisiche (all.to 23) ed € 1.423,79 al privilegio a titolo di imposta per la dichiarazione Iva 2019 (all.to 24). Ulteriori debiti privilegiati sono costituiti dai crediti del commercialista, dott. Sajeve, pari ad € 950,71 fattura n. 3/2020 ed € 3.206,40 fattura n. 50/2021 (all.to 25). Pertanto, i debiti privilegiati ammontano ad € 13.240,14.

A questi, si aggiungono i debiti chirografari, che costituiscono la massa debitoria più importante derivante dai dispositivi delle sentenze n. 1805/2019 del Tribunale di Trani e n. 2109/2020 della Corte di Appello di Bari.

Sulla scorta della sentenza di primo grado, il debitore è stato condannato al pagamento di € 83.006,67 per sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione, in favore del Comune di Molfetta, oltre ad € 4.476,00 a titolo di spese legali, € 1.500,00 per borsuali e rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap come per legge sempre in favore del Comune di Molfetta.

Alla luce, invece, della sentenza di secondo grado che ha rigettato l'appello proposto, il debitore è stato condannato al pagamento della somma di € 10.023,00 a titolo di spese legali, oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori in favore del



**STUDIO LEGALE
AVVOCATO CLAUDIA SASSO**

Corso Umberto I n. 19 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. 0803971801 - 342/8395087
avv.claudia.sasso@gmail.com
claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it

Comune di Molfetta, nonché della somma di € 6.000,00 per competenze legali oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori in favore dei terzi chiamati, ovvero sia dell'Ing. Leone Daniele Donato sia degli eredi dell'Ing. Nicolamarino Vincenzo (sigg.ri Porro Diana Maria, Nicolamarino Alberto, Nicolamarino Enrico e Nicolamarino Giorgio).

Altro debito chirografario è costituito del credito residuo spettante a Findomestic Banca S.p.a. per il finanziamento n. 580224 oggetto di cessione del quinto pari ad € 29.302,00 (all.to 10) e per il finanziamento n. 046443687 pari ad € 6.489,86 (all.to 26).

Ulteriore debito chirografario è costituito dal credito vantato dal Comune di Bari giusta sentenza n. 888/2017 emessa dal Giudice di Pace di Bari, Dott.ssa Di Nubila (n. 252/2017 R.G.), che ha condannato il debitore al pagamento delle spese legali per € 870,00, spese generali per € 130,00, rimborso spese registrazione sentenza per € 285,83, per un totale di € 1.286,33 (all.to 34).

I debiti chirografari, pertanto, ammontano ad una somma complessiva di € 197.364,76 circa.

ATTIVO	DEBITI PRIVILEGIATI
1) <i>Reddito da pensione € 19.890,00 annui</i>	1) <i>Agenzia Entrate € 9.083,03</i>
2) <i>Reddito da lavoro autonomo periodo d'imposta 2020 € 5.659,00</i>	2) <i>Dott. Sajeve € 4.157,11</i>
	DEBITI CHIROGRAFARI
	1) <i>Comune di Molfetta € 139.405,20</i>
	2) <i>Ing. Leone € 11.247,65</i>
	3) <i>Eredi Ing. Nicolamarino € 9.633,72</i>
	4) <i>Findomestic Banca S.p.a. € 35.791,86</i>
	5) <i>Comune di Bari € 1.286,33</i>



STUDIO LEGALE
AVVOCATO CLAUDIA SASSO
 Corso Umberto I n. 19 - 70056 Molfetta (BA)
 Tel. 0803971801 - 342/8395087
 avv.claudia.sasso@gmail.com
 claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it

TOTALE	TOTALE
€ 25.549,00 annui circa	€ 210.604,90

A tale passivo (privilegiato e chirografario), andranno aggiunti gli onorari spettanti in predeuzione di seguito indicati, sorti in funzione della presente procedura:

- compenso spettante al nominato Gestore della Crisi Avv. Silvia Piazzolla pari ad € 3.817,91, oltre Cap 4%, così per complessivi € 3.970,62 (all.to 27);
- compenso spettante al sottoscritto Avv. Claudia Sasso per l'assistenza alla presente procedura (calcolato in base ai valori minimi di cui al DM 55/2014) pari ad € 1.585,00, oltre spese generali 15% pari ad € 237,75, Cap 4% pari ad € 72,91, così per complessivi € 1.895,66 (all.to 28).

3. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

E' stata individuata, come possibile proposta, quella della liquidazione del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 14 ter L. n. 3/2012 per far fronte alla complessiva situazione debitoria.

Ritenuto, difatti, che nel patrimonio del debitore non residuano beni, mobili o immobili e l'attivo è costituito esclusivamente dai crediti futuri (pensionistici e reddituali) che matureranno nel corso del tempo, la liquidazione appare, allo stato attuale, l'unica alternativa fattibile, stante oramai l'entità dell'indebitamento accumulato in rapporto alle entrate reddituali.

Sul punto, pacifico è l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“è ammissibile l'apertura di una procedura di liquidazione dei beni del debitore sovraindebitato ai sensi degli artt. 14ter e s.s., L. n. 3/2012 anche allorquando nel patrimonio non sussistano beni immobili o mobili registrati, sussistendo l'utilità della procedura in relazione ai redditi futuri ed ai crediti, per la cui gestione si giustifica l'attività del liquidatore”* (cfr. Tribunale Matera, 24.7.2019; Tribunale Trani, 27.3.2020; Tribunale Rovigo, 31.1.2018; Cass. Civ., Sez. I, 3.7.2019, n. 17836).

Come già accennato, giusta Modello Unico 2021 il reddito netto da pensione del debitore è pari ad € 19.890,00, il reddito netto da attività professionale è pari ad € 5.659,00 mentre le spese occorrenti per il suo sostentamento possono essere stimate intorno ad € 9.100,00 annui e le spese fisse documentate sono pari ad € 10.380,00 circa.



STUDIO LEGALE**AVVOCATO CLAUDIA SASSO**

Corso Umberto I n. 19 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. 0803971801 - 342/8395087

avv.claudia.sasso@gmail.com

claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it

In relazione alle spese relative al sostentamento, si ribadisce che l'arch. Ficele è in uno stato di separazione di fatto con la moglie, sig.ra Capurso, la quale vive, unitamente al figlio Augusto Maria Ficele maggiorenne non autosufficiente, presso la casa coniugale di sua esclusiva proprietà. Giusta accordo verbale con il coniuge, il debitore, oltre a provvedere alle spese relative al suo sostentamento, versa anche un importo pari ad € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio Augusto.

In considerazione dell'incapienza patrimoniale e della situazione reddituale del debitore, e facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria relazione particolareggiata, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i crediti, il presente piano di liquidazione prevede il pagamento in misura parziale di tutti i crediti privilegiati e chirografari come di seguito determinato.

L'arch. Ficele rappresenta la volontà di porre a disposizione della massa creditoria la somma annuale pari ad € 6.069,00 per quattro anni (€ 500,00 mensili) e, quindi, la complessiva somma pari ad € 24.276,00.

Dettratti gli oneri prededucibili sopra richiamati, residua un importo pari ad € 18.409,72 che comporta una percentuale di soddisfazione dei creditori pari all'8,80%.

Ogni eventuale altra somma percipienda riveniente dall'attività professionale dell'arch. Ficele nei 4 anni di durata del piano, che determini un reddito netto da attività professionale superiore a quello percepito nel periodo d'imposta 2020 pari ad € 5.659,00, verrà messa a disposizione dei creditori, così come verranno poste a beneficio della massa creditoria tutte le somme accantonate a seguito di pignoramento presso terzi nella procedura n. 743/2020 R.G.E. pendente innanzi al Tribunale di Trani Giudice Dott. Caradonna (ud. 18.5.2022).

Si precisa che il debitore pone volontariamente a disposizione dei creditori per quattro anni risorse superiori a quelle che sarebbero pignorabili ai sensi degli artt. 545 c.p.c. e 14 ter, co. 6, lett. a), L. n. 3/2012.

Il debitore non ha altro patrimonio aggredibile e, quindi, un tale risultato non sarebbe raggiungibile, allo stato attuale, con le singole procedure esecutive individuali.



STUDIO LEGALE
AVVOCATO CLAUDIA SASSO
Corso Umberto I n. 19 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. 0803971801 - 342/8395087
avv.claudia.sasso@gmail.com
claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it

L'attendibilità dei dati del debitore e la fattibilità del piano di liquidazione è confermata ed attestata dalla relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato.

Il debitore si riserva di apportare eventuali modifiche, correzioni od integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'arch. Michele Bruno Pasquale Ficele, ut supra generalizzato, domiciliato, rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'III.mo Tribunale adito, previa verifica della documentazione prodotta e ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7 e ss. L. n. 3/2012, Voglia:

- dichiarare, ai sensi dell'art. 14 quinquies, co. 1, L. n. 3/2012, l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei propri beni ex art. 14 ter L. n. 3/2012;
- disporre che, ove possibile, ai sensi dell'art. 15, co. 8, L. n. 3/2012, le funzioni Liquidatore vengano svolte dall'Avv. Silvia Piazzolla già nominata, con provvedimento del 27.4.2021 (n. 808/2021 R.G. V.G.), quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, co. 5, L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;
- ordinare la sospensione ad opera di Inarcassa, con sede in Roma alla Via Salaria n. 229, della cessione del quinto della pensione pari ad € 299,00 disposta da Findomestic Banca S.p.a.;
- ordinare la sospensione del proc. n. 743/2021 R.G.E. Giudice Dott. Caradonna con prossima udienza fissata per il 18.5.2022, con conseguente sospensione dell'obbligo di accantonamento di € 159,77 da parte di Inarcassa;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 ter, co. 6, L. n. 3/2012 come meglio specificati in narrativa;



STUDIO LEGALE

AVVOCATO CLAUDIA SASSO

Corso Umberto I n. 19 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. 0803971801 - 342/8395087

avv.claudia.sasso@gmail.com

claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it

- ammettere la soddisfazione in prededuzione nella misura sopra determinata dei compensi spettanti al Professionista nominato ed al sottoscritto Avvocato che assiste il debitore nella presente procedura.

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. 30.5.2012 n. 115 e succ. mod., si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti mediante deposito cartaceo presso la Cancelleria competente data la dimensione dei file:

- 1) Relazione particolareggiata Avv. Silvia Piazzolla;
- 2) Decreto di nomina del professionista del 27.4.2021 (n. 808/2021 R.G. V.G.);
- 3) Dichiarazione di accettazione incarico Avv. Piazzolla;
- 4) Modello Unico 2018 Persone Fisiche;
- 5) Modello Unico 2019 Persone Fisiche;
- 6) Modello Unico 2020 Persone Fisiche;
- 7) Modello Unico 2021 Persone Fisiche;
- 8) Dichiarazione commercialista dott. Sajeve del 28.7.2021;
- 9) Rateo pensione;
- 10) Cessione del quinto contratto di finanziamento Findomestic n. 580224;
- 11) Sentenza n. 1805/2019 del 26.7.2019 (n. 18098/2006 R.G.);
- 12) Sentenza n. 2109/2020 del 10.12.2020 (n. 264/2014 R.G.);
- 13) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Ficele;
- 14) Certificato di stato di famiglia e dichiarazione sostitutiva di Antonella Renata Capurso;
- 15) Contratto di locazione immobile sito in Molfetta al Viale Pio XI n. 19;
- 16) Oneri fornitura di energia elettrica;
- 17) Costi utenza acqua e condominio;
- 18) Contratto di noleggio Dll financial solutions partner;
- 19) Contratto di polizza assicurativa professionale Unipolsai s.p.a.;
- 20) Estratto contributi previdenziali Inarcassa;
- 21) Avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate del 9.3.2020;
- 22) Imposta di registro per atto giudiziario;



STUDIO LEGALE

AVVOCATO CLAUDIA SASSO

Corso Umberto I n. 19 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. 0803971801 - 342/8395087

avv.claudia.sasso@gmail.com

claudia.sasso@pec.ordineavvocatitrani.it

- 23) Imposta per il modello Unico 2016 Persone Fisiche;
- 24) Imposta per la dichiarazione Iva 2019;
- 25) Fattura nr. 3/2020 e 50/2021 Dott. Sajevea;
- 26) Contratto finanziamento Findomestic n. 046443687;
- 27) Nota spese Avv. Piazzolla;
- 28) Nota spese Avv. Sasso;
- 29) Atti di precetti notificati e atto di pignoramento presso terzi;
- 30) Carta d'identità e codice fiscale Ficele;
- 31) Dichiarazione sostitutiva di certificazione assenza di condanne penali e carichi pendenti Ficele;
- 32) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Ficele;
- 33) Certificato di residenza e stato di famiglia Ficele;
- 34) Diffida e cartella di pagamento Comune di Bari.

Con osservanza,

Trani, data del deposito

Avv. Claudia Sasso

